

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4073

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATARINO, LOSURDO, AMORUSO, BRIGUGLIO, CANELLI, CANNELLA, CARRARA, CARUSO, CATANOSO, COLA, CORONELLA, FASANO, FATUZZO, FRAGALÀ, GALLO, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LISI, MAGGI, MEROI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, ONNIS, PAOLONE, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, SCALIA, STRANO, VILLANI MIGLIETTA**

Disposizioni in materia di regolarizzazione contributiva  
nel settore agricolo

*Presentata il 17 giugno 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Diversi sono i problemi dell'agricoltura. Fra questi, soprattutto nelle regioni meridionali, sono oggetto di dibattito, di confronto e di protesta, quelli relativi ai costi contributivi eccessivamente onerosi per le aziende agricole e ai contributi non pagati negli anni scorsi.

A partire dall'inizio degli anni sessanta sono iniziate le richieste di interventi legislativi nella materia con proposte e con manifestazioni, tra l'altro, dei centri d'azione agraria.

Sono seguite negli anni tante iniziative da parte anche di altre associazioni (Coldiretti, Confagricoltura, Confedera-

zione italiana agricoltura e altre) e sono stati assunti impegni da diversi partiti politici e anche da rappresentanti dei Governi succedutisi nel tempo.

Alcune parziali e limitate modifiche della normativa non hanno però raggiunto gli effetti auspicati anzi, almeno per quanto riguarda la regolarizzazione del pregresso, la situazione è stata fortemente aggravata e complicata dalla cosiddetta « cartolarizzazione » con la quale, negli anni 1998 e 1999, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha ceduto tutti i crediti contributivi ad un'apposita società in applicazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L'attuale Governo, in particolare attraverso le dichiarazioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, onorevole Alemanno, ha accolto due ordini del giorno con i quali si impegna il Governo a « perseguire il principio di giusta uniformità anche attraverso l'adozione del medesimo criterio della rateizzazione senza interessi per un periodo superiore a 30 anni » per i contributi non pagati nel passato dagli agricoltori.

Inoltre bisogna tenere presente che il comma 3 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dà la possibilità

all'INPS di concedere la rateizzazione e la dilazione, ai sensi della normativa vigente, anche per i crediti oggetto della cessione e anche se gli stessi sono stati iscritti al ruolo per la riscossione.

Con la presente proposta di legge vengono affrontati i due problemi richiamati prevedendo che per il futuro il costo dei contributi sia calcolato in base al salario reale e che, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie, sia concesso il beneficio della rateizzazione in trenta rate annuali consecutive di pari importo, senza interessi.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori del settore agricolo sono determinati in base al salario reale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è adottato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

### ART. 2.

1. Ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, nonché agli imprenditori a titolo principale, che non hanno pagato i contributi e i premi previdenziali e assistenziali, per i periodi contributivi fino al 31 dicembre 2002, in applicazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta la possibilità di rateizzare i debiti contributivi anche se gli stessi sono stati oggetto di cessione e di cartolarizzazione.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 è effettuata attraverso il pagamento di rate annuali di pari importo e senza interessi, in numero massimo di trenta.

3. I soggetti debitori di cui al comma 1 possono presentare domanda di regolarizzazione contributiva e di rateizzazione presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale competente per territorio entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il pagamento dell'ultima rata di cui al comma 2 comporta automaticamente la piena regolarizzazione ai fini previdenziali del soggetto debitore.

€ 0,26



\*14PDL0046580\*